

- Dongguan All Be Right Leathers Products Co. Ltd, Dongguan and Beijing, Repubblica popolare cinese,
- York Star Co. Ltd., Hong Kong (in relazione alla Dongguan All Be Right Leathers Products Co. Ltd),
- Dongguan Hsin Wan Foreign Trade Development Co., Dongguan, Repubblica popolare cinese (in relazione alla Dongguan All Be Right Leathers Products Co. Ltd),
- Panyu Simone Handbag Ltd, Guangzhou, Repubblica popolare cinese,
- Simone Accessories Collection Ltd., Kyungki-do, Repubblica di Corea (in relazione alla Panyu Simone Handbag Limited),
- Gainth Industrial Ltd, Hong Kong,
- Macia Company Ltd, Hong Kong, e Yen Sheng Factory Ltd, Hong Kong (dato che i due richiedenti sono collegati, le loro domande sono state esaminate congiuntamente).

(9) Il periodo dell'inchiesta è in questo caso compreso fra il 1° aprile 1996 e il 31 dicembre 1998 (in prosieguo denominato «periodo dell'inchiesta attuale»).

C. STATUS DI «NUOVO ESPORTATORE»

(10) L'inchiesta ha valutato se i richiedenti soddisfacevano le condizioni per il trattamento individuale, non erano collegati ad alcuno dei produttori esportatori soggetti alle misure in vigore per quanto riguarda il prodotto in questione, non avevano esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale e lo avevano esportato in un secondo tempo. Le conclusioni relative ai vari richiedenti sono state le seguenti:

1. Gainth Industrial Ltd

(11) Inizialmente la compagnia ha affermato di avere esportato 6 400 unità del prodotto in questione nella Comunità in un periodo successivo a quello dell'inchiesta iniziale. Le verifiche hanno però dimostrato che la cifra non era esatta. Il richiedente ha ammesso di aver fornito dichiarazioni non accurate affermando, infine, di aver esportato nella Comunità 86 unità del prodotto in questione. Le 86 unità riguardano un singolo modello.

(12) Le informazioni fornite dal richiedente e verificate in loco hanno rivelato che il modello in questione era una borsa per documenti o una borsa portacarte e non una borsetta. Il modello fa comunque parte di una collezione composta esclusivamente da borse portacarte in cuoio. Sulla fattura figurava la dicitura «borsa per documenti in cuoio» e l'importatore ha dichiarato il modello in questione nel documento amministrativo unico al codice NC 4202 11 90, cioè bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toilette e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e simili contenitori.

(13) Il richiedente ha contestato la classificazione di borsa per documenti attribuita al modello in questione avanzando due tesi:

— Secondo il richiedente, i prodotti effettivamente esportati erano stati ridisegnati rispetto alla collezione originale di borse portacarte in cuoio, e quindi il modello in questione aveva perso le caratteristiche della borsa portacarte.

A tal proposito, va precisato che il richiedente ha presentato diverse versioni delle specifiche progettuali del modello in questione e non è riuscito a dimostrare chiaramente la forma precisa del modello effettivamente esportato. Le specifiche del progetto, comunque, non erano in nessun caso molto diverse da quelle delle altre borse per documenti o borse portacarte inserite nella collezione. Inoltre, la spiegazione fornita dall'importatore conferma che il modello in questione non è una borsetta in cuoio, in quanto i modelli della nuova collezione sono stati concepiti come borse multifunzionali in grado di contenere tanto documenti quanto piccoli oggetti per venire incontro alle richieste della donna manager. Di conseguenza, il modello in questione non è conforme alla definizione del prodotto indicata nel regolamento definitivo.

— Il richiedente ha sostenuto inoltre che il modello in questione rientra nella definizione di borsette di cui al regolamento definitivo, perché tale definizione si riferisce a borsette «indipendentemente da forma e grandezza». La società sostiene che il regolamento (CE) n. 2380/98, che ha modificato il regolamento definitivo, ha incluso espressamente gli zaini e le borse per la spesa nel prodotto in questione.

A tal proposito, va sottolineato che il regolamento (CE) n. 2380/98 non ha incluso zaini e borse per la spesa nel prodotto in questione, ma ha soltanto chiarito la portata delle misure definitive (cfr. punto 9 di tale regolamento). Tale chiarimento serve a specificare che gli zaini e le borse per la spesa devono rientrare nella definizione di borsette (cfr. punto 4) di cui al regolamento definitivo per essere oggetto delle misure definitive. La precisazione è stata inserita per evitare elusioni attraverso dichiarazioni d'importazione sotto codici NC diversi da quelli corrispondenti alle borsette in cuoio.

(14) Alla luce di tali risultanze, si è concluso che il richiedente non è riuscito a dimostrare di avere effettivamente esportato borsette in cuoio nella Comunità in un periodo successivo a quello dell'inchiesta iniziale.

(15) Va notato inoltre che il richiedente ha chiesto di tener conto delle vendite ad una società tedesca effettuate successivamente al periodo dell'inchiesta in corso e all'avvio del presente riesame. Va precisato che tali informazioni sono state fornite ben oltre la scadenza fissata nel regolamento iniziale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 152/1999 e dopo che erano state effettuate le verifiche in loco, rendendo impossibile verificarne l'accuratezza come richiesto all'articolo 6, paragrafo 8 del regolamento di base. Tale elemento risulta particolarmente importante, tenuto conto del gran numero di errori materiali riscontrati nelle informazioni presentate dal richiedente.